

UNAS

VERBALE D'ACCORDO, PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO, PER I LAVORATORI E LE AZIENDE ARTIGIANE DEL SETTORE EDILE PRIVATO VALEVOLE PER GLI ANNI 2000-2003

San Marino, li 30 settembre 2000

TRA

- L'Unione Nazionale Artigiani della Repubblica di San Marino, rappresentata dal Presidente Dott. Gian Franco Terenzi, coadiuvato dal consigliere Maiani Delio e dal Dott Pio Ugolini;

E

- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Gilberto Piermattei;

- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;

- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Oliviero Alessandrini e Mirco Battazza;

si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Artigianali del settore edile ed i lavoratori in esse occupati.

Art. 1 - Norme per la difesa della salute

Il presente contratto recepisce tutte le indicazioni di cui alla Legge 31/98 e relativi decreti attuativi che alla stesura del testo unico saranno meglio esplicitati.

Eventuali vuoti normativi, determinati dalla mancata emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 31/98, continueranno a rendere temporaneamente esecutivo quanto previsto dai precedenti contratti, limitatamente a quanto ancora non regolamentato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI

Il caso di mancato utilizzo delle idonee attrezzature di lavoro previste dovrà sottostare alle disposizioni dell'art. 30 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 e Legge 4 maggio 1977 n. 23 -.

Art. 2 - Assunzione di personale a tempo determinato

PERMESSI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER I LAVORATORI FRONTALIERI

In conformità con l'accordo sottoscritto il 07.08.1998 tra la C.S.U. e l'Unione Nazionale Artigiani in allegato al C.C.G.U.L. settore artigianato, si estende anche per lo specifico settore dell'edilizia artigiana la seguente norma:

L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno mesi DUE, l'intenzione di non procedere alla richiesta del rinnovo del permesso di lavoro.

In mancanza di tale comunicazione nei termini indicati, l'azienda è impegnata a richiedere il rinnovo del permesso di lavoro per un ulteriore periodo pari al mancato preavviso previsto.

Per coloro che non potranno contare sul rinnovo del nulla osta, a seguito dell'applicazione delle norme sopra riportate, le parti si impegnano a verificare tutte le possibilità di ricollocazione.

H
JK
P.R.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI R.S.M.

2001 → + 12,0 ore (totale 42,0 ore)

2002 → + 02,0 ore (totale 44,0 ore)

2003 → + 06,0 ore (totale 50,0 ore)

La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario, con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali).

Detta riduzione d'orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:

a) **10 ore e mezza**, da suddividersi nelle giornate del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).

- ✓ Se detta riduzione di orario di lavoro cadrà in giorni festivi o di vacanza (*per festivi non s'intendono i giorni lavorativi*) anche tale monte ore entrerà a far parte delle previsioni di cui al successivo punto b)

b) **Per le restanti ore**, con riferimento alle specificità dimensionali del settore dell'artigianato, tenendo conto dell'esigenza dell'azienda e dei dipendenti a livello aziendale, qualora per motivi di produzione e di organizzazione dei servizi o di scelta concordata del dipendente, sia opportuno non rendere esecutiva la riduzione con il relativo riposo retribuito, per tutte o parte delle ore residue di riduzione (totale r.o. – precedente punto a) previste per l'arco dell'anno, le singole aziende potranno optare tra:

- ✓ utilizzo delle medesime, fino a concorrenza delle ore giornaliere previste per il periodo, per ridurre l'orario di lavoro settimanale, previa comunicazione al dipendente;
- ✓ compensazione delle ore non usufruite.

L'orario di lavoro per i salariati sarà articolato secondo le seguenti modalità:

- dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno: 8 ore e mezzo giornaliere;
- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno: 7 ore giornaliere; (vedi nota)
- dal 1 al 28/29 Febbraio: 8 ore giornaliere.

Per gli impiegati non sono applicabili le modalità sopradescritte, in quanto restano valide le disposizioni del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per il Settore Artigianale.

NOTA: Salvo diverso accordo a livello aziendale e in presenza di r.o. da utilizzare, le parti concordano di retribuire giornalmente ½ ora di riduzione d'orario nei mesi in cui è previsto l'orario pari a 7 ore lavorative

Art. 5 - RETRIBUZIONE

Per il presente rinnovo contrattuale, vengono concordati i seguenti aumenti:

2000 (5,60 %) 2001 (3,70 %) 2002 (3,00 %) 2003 (3,00 %)

ANIS

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL
CONTRATTO DI LAVORO PER I LAVORATORI E LE AZIENDE DEL
SETTORE INDUSTRIA EDILE PRIVATO VALEVOLE PER GLI ANNI 1998-1999

TRA

l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese rappresentata dal Presidente Enzo Donald Mularoni dal Segretario Generale Carlo Giorgi, dal Dr. William Vagnini e dal Dr. P. Paolo Villani e dai Sig.ri Fabrizio Castiglioni e Giacinto Angelini, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere ANIS

E

-la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Gilberto Piermattei;
-la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;
-coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario Oliviero Alessandrini, Mirco Battazza, Marino Bartolini e Mirco Bianchi;
si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali del settore edile ed i lavoratori in esse occupati.

Art. 3- Avviamento al lavoro, tutela della professionalità

Corsi formativi pubblici

Le Parti concordano di dare l'avvio al "cantiere scuola", così come previsto nell'accordo del 22 marzo 1996, secondo modalità da definire in incontri specifici con la partecipazione delle Segreterie di Stato competenti.

Art. 6- Trasferta

Ferma restando la normativa vigente, si concorda di aggiornare gli importi della trasferta come segue:

dal 01/01/98 al 31/12/98

a) fino a 5 km nessun rimborso

b) da 5 km a 10 km lit. 8.570

c) oltre 10 km lit. 11.800

dal 01/01/99 al 31/12/99

a) fino a 5 km nessun rimborso

b) da 5 km a 10 km lit. 9.050

c) oltre 10 km lit. 12.460

Le parti convengono inoltre di avviare un confronto, durante la vigenza contrattuale, per verificare la possibilità di modificare la disciplina dell'istituto in oggetto.

Art. 7- Orario di lavoro

Ad integrazione della norma vigente, con riferimento all'orario di lavoro settimanale e mensile di cui sopra, tenuto conto che la media annuale dell'orario di lavoro settimanale è di 40 ore, si conviene di retribuire, con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie, una ora per ogni settimana effettivamente lavorata, fino ad un massimo di numero 48 ore all'anno.

Le Direzioni aziendali, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, hanno la facoltà di concedere permessi non retribuiti fino all'ammontare complessivo delle 48 ore annuali di cui sopra.

Art. 9 - Retribuzioni

Si definiscono, per il periodo dal 01/01/98 al 31/12/1999, gli aumenti retributivi come di seguito specificato:

- Anno 1998 + 4,9%
- Anno 1999 + 4,9%

Oltre a tali aumenti le imprese, in attesa della definizione dell'accordo generale sulla "Politica dei Redditi", corrisponderanno direttamente per il 1998-99 le ulteriori quote retributive come segue:

- Anno 1998 + 0,70%
- Anno 1999 + 0,70%

Pertanto per la vigenza del presente accordo le aziende corrisponderanno direttamente complessivamente il 5,6% per il 1998 ed un ulteriore 5,6% per il 1999. L'eventuale accordo sulla politica dei redditi produrrà i suoi effetti dal prossimo contratto di lavoro.


Art. 11 - Scatti di anzianità

Per la loro rivalutazione si farà riferimento alla dinamica salariale.


San Marino, 11 maggio 1998

p. La Confederazione Sammarinese
del Lavoro

p. La Confederazione Democratica
dei Lavoratori Samm.



Handwritten signature and a circular stamp of the Confederazione Sammarinese del Lavoro. The stamp contains the text 'CONFEDERAZIONE SAMMARINESE DEL LAVORO' and 'RSM'.



Handwritten signature and a circular stamp of the Istituto Nazionale di Statistica (I.N.I.S.). The stamp contains the text 'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA' and 'I.N.I.S.'.



Handwritten signature and a circular stamp of the Confederazione Democratica dei Lavoratori Samm. The stamp contains the text 'CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA DEI LAVORATORI SAMM.' and 'RSM'.

Tabella delle Retribuzioni Minime in vigore nel Settore "EDILIZIA PRIVATA"
in vigore dal 01/01/98 al 31/12/98

	Retribuzione 31/12/97	Aumento e P.R. 01/01/98 5,60%	Retribuzione 01/01/98	Scatti e P.R. 01/01/98 N.4	Scatti e P.R. 01/01/98 N. 3
VIII CAT.	4.377.672	245.150	4.622.822	137.863	183.592
VII CAT.	3.784.222	211.916	3.996.138	102.990	137.320
VI CAT.	3.273.802	183.333	3.457.135	88.304	117.737
V CAT. I I IV.	2.988.491	167.355	3.155.846	81.381	108.511
V CAT. II I IV.	2.859.004	160.104	3.019.108	79.190	105.590
IV CAT.	2.723.210	152.500	2.875.710	75.505	100.730
III CAT.	2.526.211	141.468	2.667.679	72.984	97.368
II CAT.	2.372.415	132.855	2.505.270	71.068	94.647
I CAT.	2.188.836	122.575	2.311.411	68.931	91.796

